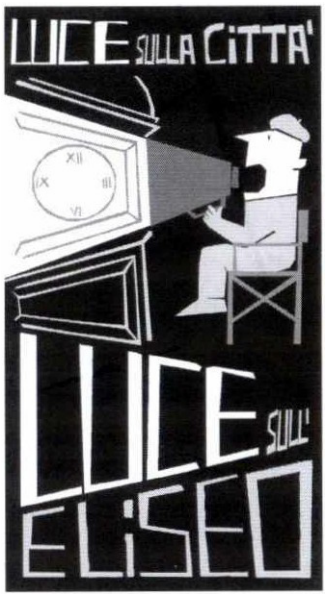
Eliseo Bene Comune



1. Preambolo

Era il 1114 quando il Conte Ugo figlio di Uguccione assegnava 300 lire e metà di un poggio del Padule di Fucecchio al vescovo di Lucca Rodolfo, affinché con tale patrimonio e le sue rendite egli potesse provvedere al sostentamento di varie badie lucchesi.
La allora società era povera e la ricchezza era concentrata nelle mani di poche persone, che spesso separavano porzioni del proprio patrimonio per finalità di interesse comune.
Per simboleggiare momenti migliori ma per raggiungere gli stessi obiettivi sociali, le popolazioni cominciarono a creare luoghi di culto in cui le persone potevano incontrarsi non solo per finalità religiose ma anche per discutere di dinamiche politiche, culturali ed altro, tanto da definirle "Case del Popolo". Per il raggiungimento di tali finalità il vescovo del principato riuniva la società civile del tempo e faceva presente ad essa di quante risorse avrebbe necessitata la costruzione della cattedrale, quale sarebbe stato il contributo della Chiesa e quale apporto avrebbe dovuto essere espresso dai cittadini sia in termini economici che materiali, come ad esempio realizzando parti delle opere.
La Comunità si ritrovava unita intorno al progetto da essa diretto e finalizzato a resistere alla prova del tempo, grazie alla valorizzazione delle risorse e delle capacità dei vari componenti, non perseguendo un lucro soggettivo, ma consapevole della ricaduta economica sul territorio.

2. Obiettivo

L'obiettivo è quello di creare una Fondazione di Partecipazione economico-sociale che possa diventare il momento di incontro delle competenze di ricerca e di applicazione, presenti sul territorio provinciale.

3. Come raggiungere l'obiettivo

Costituire una Fondazione di Partecipazione, quindi senza scopo di lucro (ONLUS), con lo scopo di garantire ai soci ma, soprattutto, al tessuto economico-sociale irpino, che tutte le risorse, economico-strutturali, siano impiegate/utilizzate per la creazione, il mantenimento e lo sviluppo delle opportunità, che nel territorio rappresentano un bene/interesse comune.

La Fondazione sarà creata con un Patrimonio composto dall'apporto, da parte di Istituzioni Pubbliche e/o Private (imprese, cittadini, appartenenti a comunità, ecc.), di risorse, competenze ed infrastrutture.
La fase operativa della ONLUS potrebbe essere demandata ad una concreta espressione dell'indotto economico, che vedrebbe una giuridica rappresentazione in un Consorzio per Azioni o altra forma giuridica equivalente.
Tale figura operativa utilizzerebbe, previo riconoscimento di adeguati "fee" e/o distribuzione degli utili, il patrimonio della Fondazione.

4. Riferimenti Giuridici ed Operativi

La Fondazione di Partecipazione è un istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e non profit in genere.
E' un istituto senza scopo di lucro, al quale si può aderire apportando denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi.
All'interno di questo strumento giuridico è possibile prevedere diverse categorie di fondatori e partecipanti anche successivi alla costituzione, i quali, riuniti nel Collegio dei Partecipanti, nominano i propri rappresentanti negli organi direttivi; ciò permette a chi decide di partecipare alla Fondazione di controllare in via diretta come viene utilizzato il contributo e di collaborare attivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, portando in dote alla fondazione le proprie capacità gestionali.
Questa struttura aperta permette da un lato una fattiva collaborazione all'interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e dall'altro l'aggregarsi di privati cittadini che diventano 'soci' della Fondazione e come tali sono dalla stessa considerati.
Questa partecipazione potrebbe essere definita come una sorta di "azionariato diffuso culturale", che garantisce diritti e stabilità. Pur essendo questo un istituto non commerciale, ad esso possono accostarsi anche organismi lucrativi, in via strumentale ed accessoria agli scopi istituzionali della Fondazione, che resta comunque il centro direzionale delle attività: infatti, la Fondazione di Partecipazione può costituire, anche come socio di maggioranza, società commerciali per svolgere attività in via strumentale a quelle istituzionali; naturalmente gli introiti dell'attività profit dovranno essere oggetto di una gestione separata, con i vantaggi fiscali che ne derivano ex D.Lgs. 460/97 e con la conseguente possibilità di riutilizzare il denaro "risparmiato", reinvestendolo in opere di valorizzazione del bene culturale o di incremento dell'attività gestita.
In sostanza, con questo procedimento un'attività commerciale viene 'convertita' in non-profit, perché elevata al livello superiore della promozione dell'attività culturale.
Possono essere svolte con la Fondazione di Partecipazione attività di diverso tipo: dalle attività teatrali, alla gestione di musei o biblioteche; dal volontariato alla valorizzazione di beni culturali, economico-sociali.
Elemento centrale dell'iter costitutivo della Fondazione è la stesura dello Statuto. Esso dispone riguardo il patrimonio, i fini istituzionali, la struttura organizzativa, le categorie di partecipazione, le forme di controllo, lo scioglimento.
La Fondazione ha al proprio vertice il Consiglio di Amministrazione, centro decisionale per gli indirizzi da adottare e l'individuazione dei modi per realizzare gli obiettivi statutari, determinati nello stesso Statuto all'atto della costituzione e non modificabili; ad esso si aggiunge un organo, il Collegio dei Revisori o il Revisore singolo, che ha come scopo il controllo contabile delle attività della Fondazione.
Il Presidente avrà la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed eserciterà tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell'Istituto. Oltre a tutto ciò, non bisogna dimenticare che viene sempre garantito il controllo dello Stato sulle attività svolte dalle Persone Giuridiche private o mediante la partecipazione diretta di suoi elementi all'organo decisionale oppure attraverso la vigilanza prevista dall'art. 25 del Codice Civile.

Molte disposizioni legislative degli ultimi anni si riferiscono a “fondazioni con la partecipazione di soggetti pubblici e privati”. Già nella legge finanziaria per il 2001, almeno quattro articoli vi facevano espresso riferimento. L'articolo 35, comma 15, n.3 della legge finanziaria 2002, espressamente riporta la frase "fondazioni da essi costituite o partecipate", riferendosi alle amministrazioni pubbliche.
La Fondazione di partecipazione è ormai entrata nel linguaggio corrente in molti settori, dai Beni ed Attività Culturali, alla Sanità, all’Assistenza. Oggi se ne parla in molte situazioni, a volte anche a sproposito, in quanto nell'immaginario comune essa è ormai vista come valido strumento di gestione di tanti rapporti in cui Pubblico e Privato devono collaborare strutturalmente.
La Fondazione di Partecipazione è senz'altro molto diversa dalle fondazioni tradizionali. In queste ultime, infatti, i donatori restano sempre all’esterno della fondazione; possono donare, ma poi devono lasciare che siano gli amministratori nominati ad occuparsi della gestione e del raggiungimento degli scopi. Nelle nuove fondazioni, invece, chi dona partecipa, entra negli organi e continua a seguire il progetto in prima persona.
Nate per la cultura, le Fondazioni di Partecipazione hanno trovato un’applicazione che pochi anni fa non sarebbe stato possibile immaginare: sono state individuate come strumento per sperimentazioni gestionali nella Sanità. Presto assisteremo alla trasformazione di alcuni grandi ospedali pubblici in fondazioni di questo tipo, per poter permettere a tutti i cittadini di entrare in prima persona nella gestione di un settore che ci tocca tutti da vicino. Ed ancora, esse permettono di accomunare nella gestione dei servizi socio-assistenziali i Comuni, le ASL, i privati cittadini.
Se rivolgiamo la nostra attenzione agli Stati Uniti d’America, al Regno Unito ed a ciò che è successo in anni recenti in Germania, in Belgio, in Spagna (solo per fare alcuni esempi), ecco che ci accorgiamo che, con il crescere dell’economia e del benessere (e quindi della ricchezza privata), si è verificato in tutti questi Paesi un arretramento dello Stato dalla gestione delle attività di interesse generale non primarie ed un contemporaneo interessamento delle Imprese e dei Privati a questo settore. In altre parole, si è venuto affermando sempre più il principio di sussidiarietà, addirittura recepito nelle direttive dell’Unione Europea. Gli Stati hanno dichiarato la propria disponibilità a coinvolgere direttamente i loro cittadini nei settori di utilità sociale, passando gradualmente da un atteggiamento di gestione di queste attività ad una funzione di controllo interno. Tale processo è stato ed è accompagnato da un’altra caratteristica: la creazione di ricchezza da parte di soggetti privati porta con sé il riconoscimento del valore che la compagine comunitaria assume nella creazione stessa di quella ricchezza. Questo principio ha innestato, e nel nostro Paese sta innestando, un meccanismo, virtuale e nel contempo concreto, di distribuzione del benessere nei confronti di chi ha bisogno.
Se saremo capaci di concepirle, strutturarle e gestirle bene, se abbandoneremo pregiudizi e posizioni polemiche, esse potranno certamente diventare anche strumenti per una futura ulteriore crescita. Non è un caso se nella Legge Finanziaria 2002, come sopra ricordato, le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate ad affidare la gestione dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni dalle stesse partecipate.
Non è un caso se il Ministero BAC ha voluto con regolamento 27 novembre 2001 disciplinare le Fondazioni alle quali affidare la gestione, ai fini della valorizzazione, del Patrimonio Culturale. Ciò che è importante, è che, nella nuova ottica del Ministero, siano scomparse le diffidenze ed i pregiudizi nei confronti del Privato. Il Ministero, gli enti territoriali, le imprese ed i privati cittadini danno vita così a nuovi enti che, nel rispetto del principio di non distribuzione di utili, operano, progettano, realizzano nel campo della gestione e della valorizzazione dei Beni Culturali. Sono delle vere e proprie Imprese Culturali, che uniscono risorse e capacità pubbliche e private nell'interesse generale. Centinaia ne sono già nate e centinaia ne nasceranno. Sotto la guida e la vigilanza dei Ministeri, il nostro Patrimonio storico, artistico, economico, industriale viene affidato a tutte le componenti della società che collaborano strutturalmente, senza più deleghe in bianco da parte dei cittadini ai pubblici amministratori. Valide ragioni economiche sono alla base di tutto ciò, affrontando la questione dal punto di vista del Pubblico in senso stretto: lo Stato del dopo

Maastricht deve, in virtù del Patto di Stabilità, diventare uno Stato "leggero", che non gestisce ma coordina e garantisce. La vittoria del principio di sussidiarietà è stata determinata dalle ferree leggi dell'economia.

Art. 2 :Definizioni (DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Proposta

Viste le finalità della forma giuridica, indirizzata alla gestione comune dei beni pubblici, e i dettami normativi che, alla pari delle altre società di capitale, considerano la fondazione come entità giuridica obbligatoriamente dotata di un "fondo" (capitale di partenza), tanto da essere considerata una partecipata di ente locale, è fondamentale:

1. Sviluppare un'idea/mission di massima che tenga conto delle finalità sia di utilizzo che di proposizione delle attività che andranno a svolgersi, sulla base, anche, di un piano di fattibilità economico-finanziario che, quanto meno, tenga conto dei consti di mantenimento e gestione della struttura (per esplicita richiesta delle norme TUEL). Non è stato possibile commissionare uno Studio di fattibilità aggiornato all'anno 2016, ma – considerando gli adeguamenti ISTAT, per il momento può essere considerato utile il piano di gestione ipotizzato nel marzo 2011 dall'Ufficio PIU Europa del comune di Avellino.
2. Come proposto dagli ordini del giorno presentati dai consiglieri Nargi e Festa e dalla mozione proposta tra gli altri dalla consigliera Arace, realizzare un democratico coinvolgimento, per mezzo di una manifestazione di interesse, delle figure associative che parteciperebbero sia al fondo di dotazione che ai contenuti e/o alla loro spendibilità;
3. Definizione delle finalità, obiettivi, attività, destinatari e partner di realizzazione. In tal senso costituisce indicazione utile quanto contenuto nel documento "Eliseo Bene Comune", così come recentemente modificato e integrato.

Ritengo che la composizione dei partecipanti debba essere prevalentemente di tipo associativo con competenze eterogenee ma sinergizzabili. Penso all'esistenza comune di associazioni culturali che possano contribuire a palinsesti cinematografici, a formare competenze professionali che non siano semplicemente artistiche ma anche di supporto alla realizzazione di eventi (film, opere teatrali, ecc.), a associazioni di marketing e comunicazione culturale, a capacità professionali che possano supportare, da un punto di vista manageriale, espressioni imprenditoriali che potrebbero trovare nella Fondazione un luogo di incubazione.
Dunque, un meta-laboratorio culturale che però sia in grado di autofinanziarsi e che non si riduca in un gratuito rifugio di associazione, anzi diventi un riferimento regionale di espressione ed incubazione di imprenditoria culturale ma anche sociale.